

ACCORDO DI PROGRAMMA

[Approvato con delibera del C.C. n.11 del 25/02/2004]

[Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e della Legge 104 del 5/2/1992 e s.m.i. per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate]

ACCORDO DI PROGRAMMA

Premesso

che la finalità del presente accordo, frutto del lavoro della Commissione inter-istituzionale appositamente costituita con i rappresentanti degli Enti coinvolti, è quella di garantire, agli alunni in situazione di handicap, servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto.

L'Accordo, che si configura in termini di integrazione e complementarità rispetto al Piano di zona ex Legge 328/00, comporta l'individuazione delle competenze e delle attribuzioni in materia dei diversi Enti coinvolti, che devono essere espresse in modo univoco e inequivocabile.

Considerato che il diritto del disabile allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale è tanto più realizzabile quanto più i servizi sono accessibili e quanto più gli interventi di sostegno disponibili sono tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e rapportati al bisogno, tutti gli Enti si impegnano unitariamente a:

- garantire il pieno rispetto delle dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e promuovere la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- assicurare la promozione della piena formazione della personalità e l'attuazione del diritto allo studio;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido, e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;
- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- organizzare nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;
- promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'accordo.

Quanto su esposto sottintende un percorso comune ai vari Enti; un percorso lungo il quale si deve avere attenzione costante, oltre che ovviamente al soggetto con disabilità, alla sua famiglia che, salvo casi eccezionali di pertinenza del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione e che va quindi sentita, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso.

Risulta evidente e irrinunciabile una dimensione di coordinamento e di costante verifica delle azioni, che garantisca alla persona disabile non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato, sotto forma di progetto individuale, da parte di tutte le strutture preposte al servizio del singolo in quanto parte sostanziale della collettività, onde riconoscere a ognuno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità di apporta alla società, prescindendo dalle sue possibilità psicofisiche individuali.

Tra:

i COMUNI di GRUGLIASCO e COLLEGNO;

la PROVINCIA di TORINO;

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TORINO (C.S.A.);

l'A.S.L. 5;

il CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA tra i Comuni di Grugliasco e Collegno

il PRESIDENTE DEL DISTRETTO SCOLASTICO 24

le AUTONOMIE SCOLASTICHE dei Comuni di Grugliasco e Collegno

sentite le Associazioni:

La **Scintilla** con sede in via Borgone, 12 Collegno

Integrazione scolastica degli alunni handicappati con sede in via Grassi 19 Torino

L'isola che non c'è, con sede in corso Cervi 85 Grugliasco

che sono state regolarmente convocate al Tavolo di concertazione inter-istituzionale appositamente costituito

si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO I - OBIETTIVI

Scopo del presente accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare l'integrazione e il recupero dei soggetti in situazione di handicap con un intervento il più precoce possibile. Tale strategia dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire.

Le situazioni riconosciute come gravi determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Finalità di questo Accordo è inoltre promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d'èquipe ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento ed intervento a fini d'integrazione (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore, media superiore).

ARTICOLO 2- BENEFICIARI

Viene individuata, come soggetto avente diritto alle prestazioni previste nel presente Accordo, la persona in situazione di handicap inserita in contesti scolastico — educativi (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore, media superiore).

E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e

tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

ARTICOLO 3- COLLEGIO DI VIGILANZA

Verrà costituito, ai sensi della legge 267/00, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza. Tale collegio ha la stessa durata dell'Accordo e sarà composto dal Sindaco del Comune di Grugliasco, capofila dell'Accordo, o suo delegato in qualità di Presidente, nonché da un rappresentante di ognuno dei sottoelencati Enti firmatari:

- Provincia di Torino
- Direzione Generale Regionale per il Piemonte del M.I.U.R.
- Comune di Collegno
- ASL5
- Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona di Collegno - Grugliasco;
- nonché da un rappresentante, per ognuno dei due territori comunali, dei Dirigenti scolastici per le scuole dell'infanzia, elementari e medie di primo grado
- un rappresentante, per ognuno dei due territori comunali, per le scuole superiori di secondo grado o loro delegati.

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- controllare gli adempimenti previsti a carico delle singole parti: il controllo si esplica sotto il profilo giuridico, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi considerati;
- relazionare annualmente alle Amministrazioni firmatarie sullo stato di attuazione del presente Accordo;
- esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, adottando i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti;
- ordinare, ove siano in futuro previsti fondi, i pagamenti il cui ammontare ed il cui stanziamento in bilancio siano espressamente indicati nel contesto dell'accordo.

Le valutazioni del Collegio di Vigilanza, sull'attuazione dell'accordo, sono rimesse al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Torino di cui all'art. 15, L 104/92, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Per la verifica sull'esecuzione del presente Accordo, il Collegio di vigilanza si avvale del Tavolo interistituzionale per l'Accordo di Programma, che calendarizza, in via ordinaria, le proprie riunioni nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 Bis - TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA

Oltre alla verifica, di cui all'articolo precedente, il Tavolo interistituzionale per l'Accordo di Programma assume anche compiti di programmazione come di seguito specificati:

- elaborare un programma per l'anno scolastico successivo riguardante lo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, nonché i Servizi di Orientamento Scolastico e Professionale di tutti gli alunni della Scuola media, compresi i disabili;
- censire le risorse umane e materiali disponibili sul territorio in ambito di integrazione degli alunni con disabilità.
- promuovere incontri periodici con i coordinatori o i rappresentanti dei gruppi di lavoro interni ai diversi istituti (vedi punto 5.1.11., L. 104/92, art. 15 - comma 2), finalizzati alla pianificazione degli inserimenti nell'ottica della continuità e in base alle risorse delle scuole del territorio.
- promuovere e organizzare un gruppo di lavoro permanente che censisca la popolazione scolastica in situazione di handicap ed elabori strategie riferite a percorsi scolastici e di avviamento al lavoro dopo la scuola dell'obbligo.

ARTICOLO 4 - LA FAMIGLIA

4.1 I genitori o gli esercenti la tutela sono titolari di ogni decisione e, pertanto, danno inizio all'iter procedurale di accesso agli interventi di cui al presente Accordo.

4.2 I genitori o gli esercenti la tutela richiedono all'Azienda Sanitaria Locale appositi accertamenti specialistici collegiali, al fine di individuare il minore come soggetto in situazione di handicap.

4.3 I genitori sono titolari del progetto riguardante il proprio figlio; il loro ruolo è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune a genitori, alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione. Tale ruolo assume un forte valore pedagogico da riconoscere e sistematizzare nel progetto educativo del minore disabile

4.4 I genitori o gli esercenti la tutela costituiscono una risorsa per l'intera comunità educativa cittadina, partecipano alla progettazione degli interventi e cooperano con tutti gli operatori, i quali sono tenuti a garantire ascolto, accoglienza ed informazione. Al riguardo si sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo di una cultura della responsabilità familiare attraverso forme di partecipazione organizzate e strutturate. Queste potranno concretizzarsi nella partecipazione dei genitori, tramite loro rappresentanti, ai tavoli di lavoro istituzionali, con la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Le Amministrazioni firmatarie, nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive disponibilità di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi disabili, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale, dando priorità agli alunni in situazione di gravità. Promuovono, inoltre, iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.

5.0 - Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - Centro Servizi Amministrativi di Torino

Al Centro Servizi Amministrativi di Torino (C.S.A. di Torino) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca spettano tutte le competenze, stabilite per Legge, necessarie a consentire alle scuole firmatarie del presente Accordo di porre in atto le strategie volte a garantire l'integrazione scolastica ed il diritto allo studio degli allievi in situazione di handicap.

5.1 - Autonomie scolastiche

Le Istituzioni scolastiche firmatarie, nell'ambito delle relative competenze si impegnano ad:

5.1.1. assicurare l'integrazione degli alunni disabili fin dalla scuola dell'infanzia mediante il coordinamento degli interventi, anche predisponendo appositi Accordi di rete;

5.1.2. valutare, in base alla propria organizzazione ed alle esigenze dell'allievo, le necessità derivate dall'integrazione; concertare con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento concorrendo a rimuovere tali difficoltà; predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio del minore in situazione di handicap, e scongiurando comunque situazioni di emarginazione.

5.1.3. elaborare, realizzare e verificare un Piano dell'Offerta Formativa che preveda l'individuazione e l'arricchimento dell'offerta formativa.

5.1.4. progettare l'utilizzo complessivo delle risorse della scuola (compresenze, ore a disposizione, personale ATA, progetti, funzioni aggiuntive e così via).

5.1.5. individuare le condizioni più idonee a favorire l'integrazione dell'alunno (classe, locali, strutture, tempo scuola,...).

5.1.6. organizzare l'attività educativa e scolastica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata; favorire i progetti specifici di "accompagnamento a tempo" dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno dell'ordine di scuola inferiore in quello superiore;

5.1.7. promuovere la piena contitolarità e corresponsabilità degli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché del personale ATA per le proprie competenze, nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative.

5.1.8. promuovere e favorire iniziative di aggiornamento in stretto collegamento con il POF.

5.1.9. utilizzare, ove disponibili, i fondi assegnati ordinariamente a bilancio sull'handicap, in coerenza con il POF.

5.1.10. assicurare la partecipazione degli alunni con handicap ai viaggi di istruzione e alle visite guidate.

5.1.11. istituire il gruppo di lavoro e studio interno all'istituto (ex L. 104/92, art. 15, comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e, nelle scuole superiori, studenti, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal POF e coordinare l'attivazione dei gruppi tecnici, uno per ogni alunno in situazione di handicap (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti, con la collaborazione dei genitori, per l'elaborazione del piano educativo individualizzato.

5.1.12. collaborare con l'Unità Multidisciplinare per la redazione del PDF, evidenziando le caratteristiche comportamentali, di atteggiamento e rendimento dell'alunno.

5.1.13. stilare e verificare il Piano Educativo Individualizzato.

5.1.14. coinvolgere la famiglia nella stesura della documentazione di cui ai due punti precedenti, sensibilizzandola, quando necessario, alla presa di coscienza dei problemi e alla ricerca di strutture e servizi territoriali idonei.

5.1.15. trasmettere al superiore ufficio la documentazione prevista relativa agli organici annuali entro i tempi utili.

5.1.16. garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, con particolare riferimento al progetto di accompagnamento a tempo (C.M. 1/88) e costruire iniziative specifiche di orientamento anche mediante accordi di rete.

5.1.17. segnalare ai servizi sociali e sanitari, sulla base delle risultanze dei PEI, il fabbisogno di idoneo personale qualificato per l'assistenza specialistica.

5.1.18. provvedere all'assegnazione ed utilizzazione dei collaboratori scolastici per l'assistenza di base come previsto dalle norme in vigore e dal vigente CCNL, che, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, prescrive: "Presta ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46"

5.1.19. costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento anche promuovendo accordi di rete fra scuole e agenzie formative

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento al successivo art.6.

5.2 - Azienda regionale ASL 5

L'A.R. ASL 5, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad:

5.2.1. attivare un percorso di valutazione medico-legale finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità, allo scopo di avviare

tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute. In attesa di normativa specifica, al momento, si fa riferimento alla normativa vigente (Legge 104/92 e la CR 11/SAP)

5.2.2. attivare le Unità Multidisciplinare secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/2/94 e dalla circolare applicativa regionale il/SAP del 10/4/95. Con determinazione n. 3376 del 5/10/1995, l'AR. ASL 5 ha attivato 5 Unità Multidisciplinari, ognuna delle quali è relativa al territorio di un distretto dell'ASL. Per quanto attiene all'area su cui avrà valore il presente accordo saranno in attività I U.M.

5.2.3 attivare, per tutti gli alunni in situazione di handicap, la figura del "referente del caso" quale specialista di branca, individuato come operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno disabile, con il compito di costituire un legame fra i servizi ASL, Scuola, Asili Nido, Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e famiglia.

5.2.4 definire e comunicare annualmente alle scuole, ai servizi educativi e alle famiglie l'organigramma annuale degli operatori, dei servizi erogati e delle modalità di accesso agli stessi.

5.2.5 attribuire priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi. Secondo quanto previsto dalla L. 104, dal DPR 24/2/1994, dalla Circolare applicativa regionale n. 11 SAP del 10/4/95 L'ASL si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogati agli utenti con disabilità.

5.2.6 attivare forme di intervento integrato fra servizi sanitari nella gestione delle problematiche della disabilità, costituendo una rete di connessione tra i propri Servizi al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti tra loro gli interventi a favore dei soggetti disabili. Favorirà l'approntamento di strumenti di gestione e formazione comuni, l'attivazione di banche dati accessibili ai diversi Servizi interni all'Asl, l'identificazione e la definizione di metodologie diagnostiche a d'approccio comuni. Garantirà inoltre il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un Servizio e l'altro in occasione di cambiamenti di referenza o di situazioni di vita del disabile (ad esempio al termine della scuola dell'obbligo). Al raggiungimento della maggiore età sarà regolarmente identificato un Servizio che si farà carico del disabile.

5.2.7 fornire alla famiglia la consulenza circa l'opportunità dell'impiego di vari ausili definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di collaborare alla nascita di aspettative adeguate e di progetti congruenti nel disabile e nella famiglia. Gli ausili indicati dal Nomenclatore Tariffario saranno a carico dell'ASL 5, secondo la regolamentazione vigente. L'onere degli altri ausili sarà invece di pertinenza della famiglia o di Enti o Agenzie sociali.

5.2.8 effettuare prestazioni infermieristiche nell'ambito delle scuole, degli Asili Nido e dei centri estivi, ove previsto dalla commissione U.M.H; fornire protesi, ausili e presidi ai minori disabili anche se non invalidi civili.

5.2.9 partecipare all'organizzazione di un programma comune a tutti i soggetti interessati al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche nell'ambito della formazione professionale e degli inserimenti lavorativi, collaborando, unitamente agli altri soggetti istituzionalmente titolati, all'organizzazione e alla gestione dell'attività di orientamento post-obbligo.

5.2.10 svolgere attività di educazione sanitaria all'interno delle scuole, degli Asili Nido e con le famiglie degli alunni, con particolare riferimento al tema della disabilità, della diversità e dell'integrazione, al fine di formare una cultura adeguata sulla disabilità in seno alle famiglie e nella

comunità, anche per informare con chiarezza sugli obiettivi perseguibili e raggiungibili in ambito riabilitativo.

5.2.11 partecipare, su richiesta dell'Autorità scolastica, all'attività di formazione rivolta al personale docente e non docente relativamente alle problematiche della disabilità, al fine di favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e di permettere di meglio comprendere i problemi specifici dei singoli alunni disabili, dei loro compagni in relazione al fenomeno della disabilità e di acquisire sempre migliori competenze sul problema.

5.2.12 organizzare congiuntamente agli Enti interessati corsi di qualificazione mirati all'impiego di personale ausiliario per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.3 - Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona tra i Comuni di Grugliasco e Collegno

Il C.I.S.A.P., compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, si impegna a:

5.3.1. partecipare con propri operatori, unitamente a quelli dell'Asl 5 e degli altri enti titolati, anche nell'ambito dell'unità di Valutazione dell'Attività e Partecipazione, alla predisposizione del progetto individuale della persona disabile così come enunciato dall'art. 14 comma I della L. 328/2000;

5.3.2 partecipare con propri operatori alla suddetta Unità Valutativa per l'Attività e Partecipazione del distretto 1 Asl 5, presieduta da personale Asl 5;

5.3.3 partecipare, con propri operatori, all'Unità Multidisciplinare di Asl 5, gestita e presieduta da personale dell'Asl 5;

5.3.4 partecipare, con propri operatori, alla Commissione Invalidi Civili per l'accertamento della situazione di gravità di cui all'art. 3 della L. 104/92;

5.3.5 gestire, per ogni disabile preso in carico, una cartella informatizzata e la tenuta di una banca dati sui problemi della disabilità ai fini della programmazione dei servizi e del monitoraggio delle risorse;

5.3.6. partecipare, su richiesta dell'autorità scolastica, ad incontri formativi con il personale educativo ed ausiliario dei nidi e delle scuole dell'obbligo. Tali interventi sono estesi ad incontri formativi destinati ai volontari del servizio civile volontario, impegnati in progetti, promossi dai due comuni, in materia d'integrazione dei soggetti handicappati;

5.3.7. gestire e coordina, in nome per conto della Provincia di Torino, i progetti in favore degli alunni disabili sensoriali. I progetti sono concertati con la famiglia, il servizio di riabilitazione dell'Asl 5, la scuola e le agenzie scelte dalle famiglie, per l'attuazione degli interventi, tra gli enti accreditati dalla Provincia di Torino per il territorio consortile nell'apposito registro;

5.3.8 partecipare, unitamente agli altri soggetti istituzionalmente titolati, all'organizzazione e alla gestione dell'attività di orientamento scolastico post- obbligo;

5.3.9 promuovere la connessione con il Centro per l'Impiego, ai fini della piena attuazione della L. 68/99 per l'inserimento lavorativo dei disabili;

5.3.10 organizzare e gestisce, in collaborazione con l'Asl 5 ed in partnership con la cooperativa Il Margine, lo sportello Informahandicap, con sede a Collegno;

5.3.11 coordinare, nell'ambito territoriale del Consorzio, i progetti per le richieste di finanziamenti alla Regione Piemonte relativi alla legge 104/92;

5.3.12 attivare, su specifico progetto, interventi d'assistenza domiciliare presso il domicilio delle persone disabili in orario extrascolastico, al fine di fornire un supporto personale e familiare e per contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione

5.3.13 erogare, su specifico progetto, contributi economici a favore delle persone disabili con redditi insufficienti, in base al proprio "Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali"

5.3.14 fornire eventuali contributi economici integrativi di servizi al fine di favorire la permanenza a domicilio delle persone disabili

5.3.15 può fornire, in collaborazione con l'Asl 5 distretto 1 ulteriori interventi specialistici domiciliari nell'ambito di progetti definiti nell'Unità Multidisciplinare

5.3.16 in base a specifica attribuzione da parte dei comuni consorziati (o di uno di essi) e con adeguato conferimento di risorse finanziarie e professionali, può gestire gli interventi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, di competenza comunale, in ambito scolastico

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'ad. 6.

5.4 — Comuni firmatari

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità di bilancio, a:

5.4.1. privilegiare nella ripartizione dei fondi dell'assistenza scolastica gli interventi a favore degli alunni con disabilità. i fondi in oggetto saranno assegnati alle scuole anche sulla base di specifici progetti e rispettando il principio dell'integrazione dell'alunno nella scuola di competenza territoriale,

5.4.2. eliminare le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L.118/71, art.27; D.P.R.: 384/78; L.41/86; D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236).

5.4.3. inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate.

5.4.4. assicurare agli alunni in situazione di handicap il trasporto in ogni ordine di scuola, con le seguenti modalità:

- scuola per l'infanzia e dell'obbligo: esclusivamente presso scuole ubicate nel territorio comunale;
- scuola superiore: in base ad una programmazione preventiva e concordata con competente Servizio comunale.

5.4.5. fornire nelle scuole di competenza arredi scolastici idonei. Tale funzione potrà essere assolta anche mediante l'erogazione di contributi specifici.

5.4.6. fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazione di handicap, su segnalazione dell'U.M., eventualmente anche in forma di contributo e tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia o del Servizio Sanitario (vedi punto 5.2.6.).

5.4.7. garantire l'inserimento di bambini in situazione di handicap negli asili nido comunali, anche assegnando personale educativo per il sostegno in base al rapporto numerico stabilito d'intesa con l'Unità Multidisciplinare.

5.4.8. inserire nel capitolato per l'appalto del servizio refezione una specifica fornitura di diete particolari, ove necessario. Oltre a ciò si provvederà alla dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto.

5.4.9. garantire la partecipazione alle attività estive, ivi compresi, se necessari, il trasporto e il personale assistenziale idoneo.

5.4.10. assicurare nelle scuole di competenza l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, a rilievo non sanitario, prevedendo forme di gestione qualificate con personale proprio e/o in convenzione e/o mediante propri enti strumentali. Ciò in base ad una progettazione il più possibile concertata e garantendo adeguate iniziative informative dirette alle famiglie, avendo cura di promuovere il pieno utilizzo delle risorse anche della comunità locale.

5.4.11. collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi, ecc..

5.4.12. partecipare alla formulazione e conduzione del progetto individuale, con e per il soggetto disabile, in una prima fase in quanto alunno e successivamente come destinatario di un percorso di orientamento e inserimento lavorativo. Orientamento e promozione degli inserimenti lavorativi che rinviano ad una titolarità in capo alla Provincia ed ai S.I.L.

5.4.13. facilitare l'accesso delle persone con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative rivolte alle generalità dei cittadini.

per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'ad. 6.

5.5 — Provincia di Torino

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

5.5.1. eliminare le barriere architettoniche nelle Scuole Secondarie superiori di propria competenza.

5.5.2. favorire, su progetto individuale, la proficua frequenza alle Scuole di ogni ordine e grado degli alunni con gravi disabilità sensoriali, in ottemperanza alla normativa vigente ed agli indirizzi operativi della Regione Piemonte, garantendo il perseguimento dell'obiettivo attraverso:

- l'addestramento all'uso degli ausili
- la rielaborazione di argomenti di studio per facilitare la comprensione, inclusa l'assistenza agli esami.

5.5.3. favorire ai disabili sensoriali una proficua frequenza alla scuola tramite attività di supporto extrascolastico quali:

- i sostegno educativo-assistenziale;
- interventi per lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione.

Le attività di supporto possono essere esercitate:

- informa diretta
- mediante delega ai soggetti pubblici disponibili alla gestione.

I compiti di cui ai punti 5.5.2 e 5.5.3 saranno svolti dalla Provincia nelle more della piena applicazione della L.R. 1/04.

5.5.4. Promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) favoriscano una fruizione integrale del servizio scolastico con un sostegno educativo ed assistenziale di qualità;

b) coinvolgano il mondo del volontariato, in particolar modo favorendo la solidarietà tra gli studenti della propria scuola, evidenziando la complementarità degli interventi degli studenti che non sono sostitutive delle attività istituzionali;

c) siano collegati con la rete dei servizi territoriali, favorendo la continuità degli interventi già avviati;

d) coinvolgano il personale ausiliario nelle mansioni assistenziali che riducano gli effetti di emarginazione e di estraniamento dello studente disabile dall'istituzione scolastica.

5.5.5. Emanazione di appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili intellettivi con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili diciottenni non immediatamente occupabili. Assicurare, nel contesto di detti bandi idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche e di agenzie formative.

La Provincia garantisce, inoltre, la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all'ad. 6, comma 1, del D.Igs. 469/97. Si reputa fondamentale la collaborazione con le Scuole dell'obbligo, le strutture Socio-Assistenziali di territorio e gli Enti Locali per avviare e monitorare un processo di orientamento idoneo a stabilire le effettive potenzialità di allievi in situazione di handicap, onde

produrre un'individuazione corretta del corso in cui inserirli. Le iscrizioni ai C.F.P. vanno operate entro il mese di gennaio di ogni anno. La Formazione Professionale potrebbe subire ulteriori modifiche a seguito dell'attuazione della L. 53/2003 "Legge Moratti".

Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'articolo 6.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

6.1. la Scuola, il C.I.S.A.P e l'ASL 5 Distretto 1 si impegnano a partecipare ai gruppi di lavoro previsti ai punti precedenti.

6.2. la Scuola, la Provincia di Torino, i Comuni di Collegno, Grugliasco, l'ASL 5 Distretto 1, il C.I.S.A.P., si impegnano a verificare tramite i loro operatori, entro la fine di luglio di ogni anno al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse.

6.3. la Scuola e l'ASL Distretto 1 costituiscono i Gruppi, per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, previsto all'art. 4 del D.P.R. 24.2.1994. Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal referente del caso, dai docenti curricolari e dagli insegnanti, specializzati e non, della scuola in collaborazione con i familiari dell'alunno; comporta una prima stesura a inizio anno scolastico ed una successiva verifica e ridefinizione nel corso dell'anno stesso. Esso verrà aggiornato, come previsto dal comma 8 dell'ad. 12 della L. 104/92 e dalla Circolare Regionale, a conclusione della Scuola dell'infanzia, della Scuola elementare, della Scuola media inferiore e dopo il biennio della Scuola secondaria superiore, nonché per l'inserimento nei Centri di formazione professionale. Potrà inoltre essere aggiornato ogni volta che il gruppo tecnico lo reputi necessario.

6.4. la Scuola, l'ASL 5 Distretto 1 e il CISAP costituiscono il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Tecnico), previsto dall'ad. 5 del D.P.R. 24.2.1994, formato:

- dal personale insegnante curricolare e di sostegno,
- dal Capo di Istituto,
- dalla famiglia o dagli esercenti la tutela,
- dagli operatori socio-educativi del Consorzio
- dagli operatori sanitari in forza all'ASL.

Tale Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra la parti coinvolte, al fine di provvedere alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni; indicativamente, la prima riunione potrà essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

In qualunque periodo dell'anno scolastico il Gruppo Tecnico si riunirà, su segnalazione della Scuola, per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo.

6.5. a fronte di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali, gli Enti firmatari si impegnano a favorire le condizioni per la loro realizzazione.

6.6. la Provincia di Torino i Comuni e il CISAP si impegnano a favorire, in collaborazione con l'ASL, interventi mirati al miglioramento dell'autonomia e della comunicazione degli alunni in situazione di handicap; a questo scopo saranno messi a disposizione, per la realizzazione delle

attività, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, obiettori di coscienza e volontari del servizio civile volontario, educatori territoriali e, ove disponibili, associazioni di volontariato.

6.7. la Scuola, l'ASL 5 e i Comuni si attiveranno per promuovere gli interventi previsti nell'ambito di progetti regionali e sovraregionali.

6.8. tutti gli Enti firmatari si adoperano per assicurare e facilitare, in base a Progetti Individuali, la frequenza dei disabili in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori dei territori comunali. Relativamente a quest'ultima tipologia di interventi gli Enti firmatari si impegnano, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, a redigere un'integrazione allo stesso, riferita specificatamente all'orientamento, alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DI BILANCIO

Gli enti firmatari, in relazione alle risorse previste dal bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente accordo, si impegnano a stabilire annualmente l'ammontare delle cifre da erogare per le attività di competenza e a darne comunicazione al comune capofila che provvederà alla raccolta delle informazioni e alla divulgazione dei dati a tutti gli enti coinvolti nel presente accordo.

ARTICOLO 8 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

9.1. i firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

9.2. il presente accordo, dopo la sua sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.